



PROT. N. c_m390 – 4913/P

SÈN JAN DI FASSA, 21 maggio 2018

OGGETTO: **ORDINANZA N. 25/2018**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la richiesta del sig. Detomas Dino in qualità di direttore del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa con sede a Sèn Jan di Fassa in strada de Pucia n. 3 in ordine alla chiusura di strada Jumela, per permettere i lavori di scavo e posa dei cavidotti funzionali alle nuove linee di alimentazione elettrica e fibre ottiche previste nella frazione di Pera;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pozza di Fassa n. 126 del 23.09.2015 che autorizza i lavori descritti;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi comporterà la chiusura a tratti della strada descritta dal piazzale della seggiovia "Vayolet I" all'intersezione con la strada di accesso al civico n. 26;

VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

VISTE le rispettive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

DICHIARA

Cantiere mobile di lavoro strada Jumela, nei tratti man mano interessati dai lavori in premessa evidenziati;

ORDINA

l'istituzione del "divieto di circolazione" per tutti i veicoli su strada Jumela, nei tratti man mano interessati dall'esecuzione dei lavori descritti in premessa, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, dal 21 maggio 2018 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 5 giugno 2018.

Le delimitazioni e la segnaletica tanto di cantiere come quella indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installati ed effettuati a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

- il personale della ditta esecutrice dei lavori dovrà farsi carico di comunicare ai frontisti della strada interessata dall'intervento, la chiusura della stessa, nonché di concordare eventuali indispensabili accessi veicolari, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
- la chiusura è consentita sotto la responsabilità del titolare/Amministratore delegato della società richiedente, sollevando questi uffici comunali da qualsiasi pretesa o molestia anche con conseguenze giudiziarie, che per fatto della presente possano provenire da terzi.
- Alla scadenza della presente dovranno essere ripristinati sia il manto stradale originario che la segnaletica stradale orizzontale qualora danneggiata.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:
 - alla ditta esecutrice dei lavori;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arman dott. Antonio

